



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 13 giugno 2011

Spett.le  
CONSOB  
Divisione Studi Giuridici  
Via G.B. Martini, n. 3  
00198 Roma

Prot. n. 324/11  
Anticipata per il tramite del SIPE

**Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata dalla CONSOB in tema di modifiche al Regolamento Emittenti conseguenti al recepimento della Direttiva 2010/73/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE (c.d. Direttiva Prospetto) e 2004/109/CE (c.d. Direttiva *Transparency*).**

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende innanzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

Condividiamo in pieno l'approccio seguito dalla Commissione di anticipare, nel Regolamento Emittenti (di seguito, il RE), i contenuti della direttiva 2010/73/CE (di seguito, la nuova Direttiva) in attesa del suo recepimento che comporterà, necessariamente, alcune modifiche al TUF. Apprezzabili sono, infatti, sia la finalità di semplificare gli obblighi in capo agli emittenti sia quella di migliorare l'informazione degli investitori, come peraltro sancito dalla nuova legislazione comunitaria.

Nelle pagine che seguono ci occuperemo, tuttavia, delle sole modifiche alla Direttiva prospetto, prima e al RE, poi, che hanno riflessi sulla disciplina applicabile ai fondi comuni di investimento istituiti in forma chiusa offerti al pubblico e/o quotati.

Prima di passare all'analisi delle modifiche inerenti alla disciplina dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alle negoziazioni delle quote di fondi chiusi, appare opportuno rilevare, ancora una volta, le difficoltà legate alla circostanza che, nel nostro ordinamento giuridico, discipline dettate per emittenti "persone giuridiche" mal si adattano alla natura dei fondi chiusi (patrimoni autonomi e separati). A tale riguardo, infatti, la scrivente Associazione ha più volte richiamato l'attenzione delle Autorità e delle Istituzioni pubbliche circa la necessità di introdurre, anche in Italia, l'istituto della SICAF (società di investimento a capitale fisso), già nota e in uso in altri sistemi giuridici. Non sussistono, infatti, ragioni legate alla tutela del risparmio tali da precludere l'utilizzo, anche per i prodotti della specie, della forma societaria in aggiunta a quella del patrimonio autonomo e separato. Ciò anche in ragione del



fatto che la forma societaria per gli OICR di tipo chiuso è quella utilizzata nella maggior parte dei Paesi europei.

Tanto rilevato, si esprimono di seguito alcune considerazioni finalizzate, per un verso, a chiarire il significato e la portata di alcune disposizioni nel documento di consultazione e, per un altro verso, a individuare le modificazioni ritenute adeguate per una più agevole comprensione e applicazione della disciplina in oggetto.

**Articolo 5, comma 3-bis, del RE.** In proposito, si rileva un mancato coordinamento tra la disposizione in oggetto e quella contenuta nell'articolo 24, comma 3, del RE che disciplina il prospetto d'offerta dei fondi comuni di investimento istituiti in forma chiusa. Quest'ultimo comma, infatti, andrebbe integrato richiamando altresì l'applicabilità del comma 3-bis dell'articolo 5 del medesimo RE.

Le modifiche introdotte all'articolo 5 del RE, infatti, hanno previsto un nuovo comma 3 che disciplina il contenuto della nota di sintesi facendo, quindi, "slittare", al comma 3-bis, l'attuale contenuto relativo alle avvertenze che la stessa nota deve contenere.

Una corretta applicabilità ai fondi chiusi delle norme di cui all'articolo 5 del RE richiede, quindi, anche una modifica all'articolo 24 del medesimo Regolamento volta a far sì che venga altresì richiamata l'applicabilità del comma 3-bis del citato articolo 5.

**Articolo 34-ter del RE.** Conformemente alle prescrizioni contenute nel considerando 7 della nuova Direttiva, l'articolo 34-ter del RE, disciplinante i casi di inapplicabilità e le esenzioni, è stato riformulato prevedendo un ampliamento della nozione di investitore qualificato per adeguarla a quella di cliente professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), del Regolamento intermediari n. 16190 del 2007.

Tuttavia, poiché nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF (che disciplinerà i clienti professionali pubblici), il predetto allineamento comporta il venir meno di una serie di soggetti (tra cui i governi nazionali, le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali, etc.), si richiede l'introduzione di un apposito regime transitorio in forza del quale, nelle more, rimangano in vigore i criteri di cui al comma 1, lettera b), n. 2, dell'articolo in commento.

Nel ringraziare per l'attenzione che si vorrà rivolgere a questa nota e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Generale



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

Roma, 13 giugno 2011

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Normativa e  
politiche di vigilanza  
Divisione Normativa  
Prudenziale  
Via Milano, 53  
00184 Roma

Spettabile  
CONSOB  
Divisione Studi Giuridici  
Via G.B. Martini, 3  
00198 Roma

Prot. n. 323/11

Anticipata per il tramite del SIPE e

all'indirizzo di posta elettronica [npv.normativa\\_prudenziale@bancaditalia.it](mailto:npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it)

**Risposta ai documenti di consultazione relativi al Regolamento Emittenti, al Regolamento Intermediari, al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e al Regolamento Congiunto, conseguenti al recepimento della direttiva UCITS IV e ulteriori modificazioni**

**Premessa.** Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l'opportunità di esprimere osservazioni e proposte in ordine ai documenti di consultazione in oggetto. Si apprezza, in particolare, il lavoro svolto dalle Autorità di vigilanza per recepire il complesso normativo di derivazione comunitaria, al fine di dare attuazione nel nostro ordinamento alla disciplina UCITS IV. Tale disciplina introduce misure che ridefiniscono il quadro normativo applicabile all'industria e ai relativi prodotti, incrementando la competitività tra i gestori, nonché la concorrenza tra OICR; vengono inoltre ampliati i modelli operativi e gli strumenti a disposizione di SGR e SICAV, che consentono la realizzazione di economie di scala, a beneficio di queste ultime e degli investitori.

Assogestioni esprime altresì vivo apprezzamento per aver tenuto conto, nella definizione delle norme poste in consultazione, della maggior parte delle proposte formulate nel Documento conclusivo della *Task Force* UCITS IV. Una proficua collaborazione tra Autorità di vigilanza e associazioni rappresentative dell'industria costituisce infatti uno strumento utile a rendere il contesto regolamentare idoneo a rispondere alle esigenze di efficienza degli operatori e, al tempo stesso, ad assicurare un elevato livello di tutela degli investitori.

Fermo restando quanto precede, si deve rilevare, tuttavia, che sebbene nel complesso le misure individuate dalle Autorità siano sostanzialmente allineate alle



previsioni comunitarie, le disposizioni del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio che recepiscono le Linee Guida del CESR/10-788 "*CESR's Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS*", oltre a fornire interpretazioni fortemente limitative per l'operatività dei fondi italiani, si discostano in alcuni punti dal contenuto delle stesse Linee Guida.

Ad avviso di questa Associazione, tale impostazione non appare funzionale a promuovere l'attività di gestione in Italia, né la costituzione di fondi di diritto italiano, in quanto non consente di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalle disposizioni comunitarie. Si auspica, pertanto, un ripensamento dell'impostazione adottata al riguardo dalla Banca d'Italia o, quantomeno, una adeguata considerazione delle osservazioni formulate dall'Associazione.

Tanto rilevato, si riportano, di seguito, alcune considerazioni di carattere generale sui documenti in oggetto, rinviando agli allegati per la descrizione delle singole proposte di modifica alle disposizioni poste in consultazione.

**A) Modifiche al Regolamento Emittenti conseguenti al recepimento della direttiva 2009/65/CE, c.d. UCITS IV.** Con riferimento al documento di consultazione della CONSOB recante modifiche al Regolamento Emittenti, conseguenti al recepimento della direttiva 2009/65/CE, c.d. Direttiva UCITS IV, si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere generale distinguendole in funzione dell'attinenza delle stesse agli OICR aperti di diritto italiano o agli OICR esteri armonizzati.

**1. OICR aperti di diritto italiano.** Si valuta positivamente l'accoglimento della proposta della *Task Force* UCITS IV di mantenere un'impostazione unitaria nell'individuazione della documentazione d'offerta concernente gli OICR aperti di diritto italiano, armonizzati e non armonizzati. Detto approccio è funzionale a preservare la comparabilità tra OICR aperti nazionali, nonché ad assicurare continuità nelle modalità di predisposizione dei prospetti di famiglie/sistemi di fondi.

Inoltre, si condividono le semplificazioni introdotte, sostanzialmente in linea con le proposte formulate dalla *Task Force*, in merito agli obblighi informativi da assolvere nei confronti dei singoli investitori di OICR aperti di diritto italiano. Tali semplificazioni costituiscono espressione di una razionalizzazione delle comunicazioni che devono essere effettuate ai partecipanti in base alla normativa di livello secondario, evitando duplicazioni o sovrapposizioni pur assicurando un'adeguata tutela degli investitori.

Un vivo apprezzamento si esprime poi per aver accolto le istanze delle Società in ordine alla semplificazione del contenuto del prospetto completo, ora ridenominato prospetto. Si fa riferimento, in particolare, all'accoglimento delle richieste della *Task Force* UCITS IV concernenti la razionalizzazione del contenuto dello stesso, ora suddiviso in due sole parti, nonché l'eliminazione della Comunicazione metodologica CONSOB del 24 marzo 2009. Si apprezza inoltre l'eliminazione



dell'obbligo di articolare il contenuto del prospetto secondo il concetto di "proposte di investimento finanziario" nonché dell'obbligo di presentare la tabella dell'investimento finanziario che esemplificava i costi del fondo al momento della sottoscrizione e in base all'orizzonte temporale di riferimento. Infine, si condivide l'allineamento delle modalità secondo le quali esprimere la tipologia di gestione caratterizzante l'OICR alle rilevanti norme comunitarie.

Si richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sull'esigenza di effettuare un'ulteriore razionalizzazione del contenuto del prospetto. Ed infatti, alcune delle informazioni contenute nel prospetto e, segnatamente, quelle in materia di politica di investimento dell'OICR, non risultano coerenti con l'approccio adottato in altri Stati membri; a livello comunitario, infatti, le società di gestione godono di maggiore flessibilità poiché possono, in genere, autonomamente individuare i criteri secondo cui descrivere la suddetta politica all'interno del prospetto. Detto approccio dovrebbe essere adottato anche nel nostro ordinamento, al fine di consentire un pieno coordinamento tra le informazioni contenute nel regolamento di gestione e quelle rappresentate nel prospetto, nonché un agevole confronto tra fondi italiani e fondi istituiti in Stati membri diversi dall'Italia.

Sulle modalità di rappresentazione dei rendimenti dei fondi, si ritiene che la modifica del regime tributario dei fondi di diritto italiano, di prossima entrata in vigore, potrebbe costituire l'occasione per includere nel prospetto, nel KIID e negli annunci pubblicitari una modalità di rappresentazione dei rendimenti dei fondi, alternativa a quella attualmente adottata. Si propone, in particolare, di attribuire al gestore la facoltà di calcolare i rendimenti, per il periodo antecedente al 1° luglio 2011, al lordo dell'effetto della tassazione in capo al fondo. Mediante tale soluzione sarebbe possibile presentare a partecipanti e potenziali investitori i rendimenti calcolati sempre al "lordo" della componente fiscale, indipendentemente dal regime di tassazione vigente. Tale rappresentazione, oltre ad essere maggiormente omogenea rispetto a quanto al momento previsto, consentirebbe altresì di confrontare più correttamente il risultato ottenuto dai fondi di diritto italiano con quello dei fondi di diritto estero, realizzando così, già dal prossimo 1° luglio, il "*level playing field*" in tema di comparabilità dei rendimenti.

Il prospetto presenta, peraltro, ancora talune duplicazioni rispetto al regolamento di gestione/statuto dell'OICR; ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle informazioni riguardanti le modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni dell'OICR. Si richiede pertanto un'ulteriore semplificazione, al fine di evitare duplicazioni di informazioni nell'ambito dei documenti a disposizione dell'investitore, unitariamente considerati.

Si ribadisce poi l'esigenza, già espressa nel Documento conclusivo della *Task Force UCITS IV*, di specificare espressamente – nell'ambito del regime transitorio per la sostituzione dell'attuale documentazione d'offerta con il KIID e il nuovo prospetto, previsto per il 29 febbraio 2012 – che le Società possano continuare ad utilizzare, dopo il 1° luglio 2011 e fino alla suddetta data del 29 febbraio 2012, il prospetto semplificato e il prospetto completo, redatti secondo la vigente disciplina, anche in caso di modificazione dei medesimi. In forza di detta soluzione, le Società



potrebbero introdurre variazioni nel prospetto d'offerta in conformità dell'attuale normativa, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina; in altri termini, l'eventuale modificazione del prospetto semplificato o del prospetto completo non implicherebbe l'obbligo di passare al nuovo regime fino al 29 febbraio 2012.

Infine, come proposto dalla *Task Force UCITS IV*, si ritiene che l'avvio di un tempestivo confronto con l'Autorità di vigilanza per la definizione di apposite FAQ predisposte da codesta Associazione (qui allegate) possa rappresentare un valido strumento per la soluzione di problematiche interpretative funzionali alla corretta applicazione della nuova normativa. Si chiede quindi all'Autorità di vigilanza di dare corso quanto prima all'avvio del suddetto confronto, al fine di indirizzare correttamente gli operatori nella gestione del regime transitorio e nella redazione del KIID.

**2. OICR esteri armonizzati.** Per quanto riguarda la disciplina degli OICR esteri armonizzati, come sottolineato dalla *Task Force UCITS IV*, sarebbe necessario eliminare l'obbligo di deposito del KIID e del prospetto presso la CONSOB, coerentemente con la nuova procedura di notificazione prevista dalla Direttiva UCITS IV, che – in una prospettiva di maggiore semplificazione – si limita a richiedere la trasmissione dei suddetti documenti dall'autorità dello Stato membro di origine dell'OICR a quella dello Stato ospitante.

Peraltro, l'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE – espressamente richiamato dalla CONSOB nella relazione illustrativa al documento di consultazione – prevede, al comma 2, lettera a), che lo Stato membro ospitante debba disciplinare le modalità con le quali i suddetti documenti devono essere forniti agli investitori e non alle autorità di vigilanza. Posto che la disposizione citata si focalizza sulla tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, essa non dovrebbe costituire uno strumento atto a disciplinare le modalità con cui le autorità di vigilanza devono disporre della documentazione relativa agli OICR armonizzati commercializzati nel proprio territorio; la trasmissione dei documenti in questione tra autorità dovrebbe già assolvere a detta funzione. Inoltre, l'obbligo di deposito del KIID e del prospetto sembrerebbe contrastare anche con l'articolo 91, paragrafo 2, della Direttiva UCITS IV, ai sensi del quale gli Stati membri ospitanti non possono imporre procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM nelle materie disciplinate dalla stessa direttiva. La disposizione che subordina l'avvio dell'offerta al previo deposito di KIID e prospetto appare in contrasto con il citato articolo 91.

Nella medesima prospettiva, si pone l'esigenza di eliminare l'obbligo di deposito del modulo di sottoscrizione, posto che tale obbligo costituisce un adempimento amministrativo ulteriore rispetto a quelli imposti dalla direttiva 2009/65/CE, a cui verrebbe subordinata l'offerta in Italia degli OICR esteri armonizzati; d'altra parte, l'adempimento dell'obbligo in questione non appare in linea con l'articolo 93, paragrafo 3, comma 3, della citata direttiva, che consente ai suddetti OICR di iniziare la commercializzazione nello Stato membro ospitante a partire dal momento in cui ricevono la comunicazione dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica alle autorità competenti di tale Stato.



Le osservazioni sopra espresse valgono anche per la previsione dell'obbligo di procedere al deposito di aggiornamenti del KIID e del prospetto, fermo restando in ogni caso l'obbligo degli OICR esteri armonizzati di inviare i suddetti aggiornamenti alla CONSOB via *e-mail*, in conformità al dettato comunitario. Coerentemente con quanto rilevato circa l'obbligo di deposito del modulo di sottoscrizione, poi, anche le relative modificazioni non dovrebbero essere pubblicate mediante tale ultima modalità.

**B) Modifiche al Regolamento Intermediari della CONSOB.** Le modifiche riguardanti il Regolamento Intermediari della CONSOB hanno un impatto limitato sull'operatività di SGR e SICAV in quanto, in occasione del recepimento della disciplina MiFID, tale disciplina era già stata estesa alla gestione collettiva del risparmio, pur tenendo conto delle peculiarità di quest'ultima.

Ciononostante, l'esatto adeguamento alla disciplina UCITS IV ha comunque comportato alcune modificazioni alle norme vigenti che, secondo quanto suggerito nel Documento conclusivo della *Task Force* UCITS IV, sono state adottate con l'intento di semplificare o chiarire gli obblighi dei gestori. In tale contesto, si condivide la ridefinizione della disciplina in tema di incentivi, che delimita il relativo ambito di applicazione rispetto a quanto attualmente previsto, escludendone i rapporti tra SGR e investitori.

Si apprezza, poi, l'eliminazione degli obblighi di rendicontazione periodica, non direttamente riconducibili alla normativa comunitaria.

Infine, si ringrazia per aver accolto la proposta di estendere, secondo quanto richiesto dalla *Task Force* UCITS IV, le modalità mediante le quali le SGR possono svolgere l'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi, includendovi anche la c.d. *execution only*.

**C) Modifiche al Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.** Si ringrazia l'Autorità di vigilanza per non aver limitato le proposte di modifica al Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio a quelle derivanti dal mero recepimento della disciplina comunitaria, cogliendo così l'occasione del recepimento della Direttiva UCITS IV per una razionalizzazione dell'intero provvedimento e per l'introduzione nella normativa nazionale di innovazioni dirette ad agevolare l'operatività delle SGR e ad accrescerne le opportunità di sviluppo, come auspicato dalla *Task Force* UCITS IV.

Si pone in linea con le istanze manifestate dall'industria sia la decisione di tener conto di alcune specificità nazionali, relative in particolare al previgente regime fiscale dei fondi, sia la scelta di aumentare le possibilità di utilizzo delle strutture *master-feeder* mediante l'estensione del relativo ambito di applicazione anche agli OICR non armonizzati.

Nella medesima prospettiva di ampliamento delle soluzioni operative a disposizione dei gestori, si pone anche l'espressa previsione della possibilità che la



partecipazione ad un fondo comune di investimento sia effettuata per il tramite di un intermediario che agisce in nome proprio e per conto dell'investitore, sulla base di uno specifico mandato. Tale soluzione consente, in particolare, una notevole semplificazione nell'adempimento degli obblighi delle SGR nei confronti dei partecipanti, pur assicurando a questi ultimi un elevato livello di tutela.

Risponde inoltre a esigenze di semplificazione, espressamente manifestate nel Documento conclusivo della *Task Force* UCITS IV, la scelta di individuare un'unica Autorità di vigilanza di riferimento per l'attuazione delle previsioni in materia di operatività transfrontaliera. Detta scelta, infatti, agevola l'attuazione delle predette disposizioni, evitando duplicazioni di adempimenti e riducendo gli oneri amministrativi a questi correlati.

Appare infine opportuna la decisione di mantenere, con riguardo alle fusioni nazionali, alcune semplificazioni già contenute nella normativa vigente, pur avendo in generale modellato tale regolamentazione sulla disciplina di matrice comunitaria. Ci si riferisce, nello specifico, alla possibilità di continuare ad effettuare fusioni nazionali approvate in via generale, sebbene a condizioni parzialmente differenti da quelle attualmente previste.

Tanto rilevato, si sottolineano nel prosieguo alcune criticità poste dalla normativa in consultazione, che si auspica vengano superate nell'adozione della nuova disciplina al fine di evitare le problematiche applicative e interpretative che, altrimenti, l'industria dovrebbe fronteggiare.

#### Sistema di gestione del rischio degli OICR

Ferme restando le considerazioni espresse nella premessa della presente lettera, si ritiene opportuno anticipare fin da subito le seguenti osservazioni.

- (i) Operatività in strumenti finanziari derivati. In linea con quanto proposto dalla *Task Force* UCITS IV, si ritiene necessario rivedere l'attuale impostazione sul tema in oggetto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. In ogni caso, al fine di evitare una restrizione dell'operatività a svantaggio dell'efficiente gestione del portafoglio dell'OICR e considerato l'orientamento espresso dalla Banca d'Italia riguardo al divieto di talune operazioni in derivati c.dd. *physical delivery*, dovrebbe essere rivista la relativa disciplina, con particolare riferimento ai derivati c.dd. *cash settlement* e alle caratteristiche delle attività liquide.
- (ii) Criteri che le SGR devono adottare per valutare la complessità della gestione dei fondi. Al fine di identificare il metodo di calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, il dettato normativo sembra teso ad individuare, nell'indeterminatezza della disciplina comunitaria, una soglia di materialità sull'utilizzo dei derivati "esotici", al superamento della quale le società devono adottare il metodo dei modelli interni. Al riguardo, si ritiene necessario modificare tale disciplina per assicurare sia una flessibilità operativa delle SGR, in funzione del relativo sistema di gestione del rischio e delle strategie di gestione utilizzate, sia il mantenimento del presidio di



vigilanza sulle scelte adottate dalle stesse; solo ove opportuno, dovrebbe essere richiesta la modifica del metodo utilizzato per la misurazione dell'esposizione complessiva.

- (iii) Operazioni di copertura (*hedging*). Ai fini dell'applicazione del metodo degli impegni assunti, si ritiene che i chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia nell'ambito del documento in consultazione generino limitazioni all'efficiente gestione degli OICR, in attesa dell'esito del confronto avviato presso le competenti sedi comunitarie. L'interpretazione della previsione in questione, infatti, non permetterebbe di considerare come strategie di copertura di un portafoglio obbligazionario alcune strategie di compensazione parziale dei rischi che in altri Paesi sembrerebbero ammesse. Si ritiene invece possibile tale operatività laddove vengano rispettate tutte le condizioni delineate dalla disciplina comunitaria.
- (iv) Operazioni di compensazione (*netting*). La disciplina posta in consultazione prevede la possibilità – al verificarsi di determinate condizioni – di compensare posizioni tra derivati di segno opposto in base alla *duration* delle posizioni stesse (c.dd. *duration netting rules*). Nell'illustrare le suddette condizioni, la Banca d'Italia ha ritenuto opportuno introdurre una specifica soglia materiale volta a delineare il perimetro entro cui è possibile applicare tali regole. Al riguardo, in assenza dell'individuazione di tale soglia nelle disposizioni comunitarie, si ritiene auspicabile evitare l'introduzione di limiti che potrebbero nel tempo rivelarsi eccessivamente prudenziali e che riducono le possibilità gestionali degli OICR. Detta proposta è coerente con quanto indicato dalla stessa Banca d'Italia che riconosce una più ampia gamma di compensazioni derivante dall'applicazione della disciplina comunitaria e, pertanto, maggiori opportunità operative.
- (v) Verifica del rischio di controparte derivante da operazioni di gestione efficiente del portafoglio e da operazioni in strumenti finanziari derivati OTC. Si rilevano, in tema di modalità di gestione del "*collateral*", disposizioni prescrittive di più ampia natura rispetto a quelle delineate in ambito comunitario. Elementi di criticità derivano, inoltre, dalla difficoltà di interpretare il dettato regolamentare anche in funzione della sua corretta applicazione. Da un'errata interpretazione conseguono, infatti, limitazioni alla gestione efficiente del portafoglio degli OICR, oltre che importanti impatti operativi per le SGR. La tematica del *collateral* è di natura complessa, in quanto sottende anche la disciplina della funzione di garanzia assoluta dal sistema bancario, e richiede pertanto una regolamentazione quanto più possibile unitaria, coordinata e condivisa a livello comunitario.
- (vi) Criteri da utilizzare per la determinazione degli impegni assunti in relazione ad operazioni in strumenti finanziari derivati rappresentati dai *future*. Sul tema è importante che venga mantenuta l'attuale impostazione adottata dalla Banca d'Italia. Ciò consentirebbe alle SGR di non modificare i propri processi



operativi, evitando così costi non strettamente funzionali ad un sostanziale miglioramento del metodo di calcolo.

### Operatività transfrontaliera

Con specifico riguardo agli OICR esteri armonizzati commercializzati in Italia, si valuta positivamente il riconoscimento della possibilità di prevedere nel modulo organizzativo di tali OICR, secondo quanto richiesto dalla *Task Force UCITS IV*, che le funzioni di intermediazione nei pagamenti possano essere svolte da intermediari a ciò abilitati aventi sede nell'Unione Europea, e non necessariamente in Italia, i quali possono anche non avere natura bancaria.

Il modulo organizzativo è stato peraltro modificato anche nella parte riguardante l'attribuzione dei compiti funzionali a intrattenere i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell'OICR all'estero, stabilendo che dette funzioni debbano essere, tutte, svolte da soggetti all'uopo designati (e contraddistinti come "collocatori" nel testo in consultazione). Al riguardo, sebbene si comprenda l'opportunità di identificare in modo unitario le categorie di soggetti che possono esercitare le suddette funzioni, appare comunque necessario tenere conto delle concrete esigenze degli offerenti esteri, consentendo agli stessi di individuare, con maggiori margini di flessibilità, gli intermediari che possono essere incaricati di eseguire le funzioni in discorso. Nello specifico, occorrerebbe stabilire che, qualora il modulo organizzativo preveda che l'intermediario abilitato allo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti abbia sede in Italia, sia possibile scindere le funzioni di cura dei rapporti con gli investitori residenti in Italia tra quest'ultimo e gli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione, secondo una ripartizione che tenga conto del diverso ruolo a cui assolvono detti soggetti.

### Rapporti con la banca depositaria

Con riguardo all'introduzione, nell'ambito delle previsioni in tema di conferimento alla banca depositaria dell'incarico di calcolare il valore della quota, di un espresso richiamo alle norme in materia esternalizzazione, si rileva come detto richiamo sembri porsi in contrasto con l'interpretazione finora invalsa nella prassi secondo cui il regime di affidamento del calcolo del NAV alla depositaria costituisce una fattispecie distinta dall'esternalizzazione di detta funzione, eventualmente anche alla stessa depositaria. La normativa dovrebbe quindi mantenere la distinzione tra le suddette fattispecie, consentendo così ai gestori di articolare diversamente il rapporto con la depositaria in funzione delle specifiche esigenze operative. Infatti, il modello dell'affidamento comporta, in linea con l'articolo 38, comma 1, lettera *a-bis*), del TUF, un conferimento di incarico con mantenimento in capo alla depositaria della responsabilità per il corretto adempimento della funzione alla stessa affidata e implica, per quanto attiene ai rapporti tra le parti, l'applicazione delle sole regole speciali contenute nel Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio (cfr. Titolo IV, Capitolo III, par. 1). Diversamente, in caso di esternalizzazione, la SGR delega alla banca depositaria la funzione di calcolo del NAV, mantenendo la relativa responsabilità e deve osservare, per quanto attiene ai rapporti tra le parti, esclusivamente le condizioni fissate nel Regolamento Congiunto in materia di esternalizzazione (cfr. artt.19-21).



### Vigilanza informativa

Come richiesto nel Documento conclusivo della *Task Force* UCITS IV, si ritiene importante una semplificazione degli obblighi informativi gravanti sui gestori, a fini di razionalizzazione degli oneri amministrativi e di riduzione dei correlati oneri. In tale prospettiva, occorrerebbe consentire che gli obblighi connessi alla vigilanza informativa siano oggetto di un adeguato coordinamento, permettendo ai gestori di inviare ad una sola Autorità tutti i documenti e le informazioni funzionali all'esercizio della vigilanza, dovendo poi quest'ultima provvedere a trasmettere i documenti e le informazioni rilevanti all'altra Autorità.

### Contenuto del regolamento di gestione

Per quanto concerne il contenuto minimo del regolamento di gestione, occorrerebbe ridefinire le informazioni che devono essere incluse in tale documento, anche alla luce delle indicazioni fornite nel prospetto, allo scopo di rendere tali documenti complessivamente coerenti, evitando duplicazioni o sovrapposizioni. In particolare, si suggerisce di eliminare dal regolamento le indicazioni non strettamente necessarie all'interno del contratto tra SGR e partecipante, quali lo "scopo" del fondo, il profilo di rischio/rendimento e l'orizzonte temporale dell'investimento, nonché di limitare le informazioni minime da fornire sull'uso degli strumenti derivati, alla semplice indicazione dell'utilizzazione degli stessi. Del resto, tali indicazioni sono accessibili all'investitore in quanto presenti in forma chiara e sintetica nella documentazione d'offerta del fondo.

### Regime transitorio

Infine, si rileva la necessità, con riguardo ad alcune tematiche, di introdurre disposizioni transitorie meglio articolate in funzione delle diverse esigenze che si pongono per l'adeguato passaggio dalla normativa vigente a quella di nuova emanazione, fermi restando i vincoli derivanti dalla disciplina comunitaria.

**D) Modifiche al Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB.** Le modifiche introdotte nel Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB determinano, in linea generale e fatta salva la valorizzazione del ruolo della funzione di *risk management*, impatti poco significativi sull'organizzazione di SGR e SICAV, considerato che le disposizioni in materia erano già state allineate alla disciplina MiFID, sulla quale è oggi modellata la regolamentazione UCITS IV.

Si apprezza peraltro che le Autorità di vigilanza abbiano colto l'occasione del recepimento della disciplina comunitaria per introdurre nel provvedimento in oggetto alcuni chiarimenti interpretativi, quale, ad esempio, la possibilità di applicare alla delega di gestione di OICR conferita a intermediari extracomunitari la medesima disciplina prevista, per tale fattispecie, con riguardo al servizio di gestione di portafogli.

Per quanto attiene alla ripartizione interna di competenze, funzionale alla definizione delle politiche e delle strategie di investimento degli OICR, si apprezza l'accoglimento della richiesta della *Task Force* UCITS IV di ripartire le competenze e le responsabilità previste dall'articolo 9 della direttiva di secondo livello 2010/43/CE tra l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di



gestione, tenendo conto della funzione di indirizzo e, rispettivamente, di gestione di tali organi.

Circa la richiesta delle Autorità di fornire “commenti da parte dell’industria, anche alla luce delle correnti prassi gestionali, con particolare riguardo alla definizione della politica e delle strategie di investimento dei fondi”, si riporta quanto segue.

Nelle correnti prassi gestionali la “definizione della politica di investimento dei fondi” è un compito che rientra nella competenza del consiglio di amministrazione della SGR, nell’ambito dell’approvazione del regolamento di gestione/statuto dell’OICR. Anche la definizione delle “strategie di investimento” – da intendersi quale attività di *risk budgeting* svolta in coerenza e nel rispetto delle politiche e degli obiettivi d’investimento, per ciascuno degli OICR gestiti nonché la verifica del loro rispetto – rientra tra i compiti dell’organo amministrativo. In ossequio all’articolazione funzionale dell’organo gestorio delle s.p.a. (art. 2381 c.c.), si ritiene, tuttavia, che l’organo amministrativo possa attribuire detti compiti ad organi delegati (amministratore delegato, comitato esecutivo e direttore generale), fermo restando il potere-dovere dell’organo amministrativo di acquisire dagli organi delegati una informativa di carattere specifico e diffuso sul generale andamento della gestione e sull’implementazione delle linee strategiche definite dallo stesso organo amministrativo. Non si ritiene invece che l’organo amministrativo sia necessariamente chiamato ad espletare compiti di *asset allocation* di tipo tattico o ad assumere specifiche scelte di investimento, trattandosi di funzioni che, attenendo alla fase più propriamente operativa ed esecutiva della gestione, restano affidate all’amministratore delegato, al comitato esecutivo, al direttore investimenti nonché ai comitati generalmente costituiti a tale scopo. Spetterà, infine, al *plenum* consiliare, in attuazione dei naturali compiti di supervisione e di controllo ad esso spettanti, stabilire la periodicità con cui sottoporre a revisione le modalità di svolgimento delle diverse fasi del processo di investimento.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale

All.: c.s.

**PARTE I**  
**FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI**

Art. 1  
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, commi **1 e 3**, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-*ter*, commi **1 e 3**, dell'articolo 98-*quater*, commi **1 e 3**, dell'articolo 98-*quinquies*, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e 2, dell'articolo 101, comma 3, dell'articolo 101-*bis*, commi 3-*bis* e 4-*ter*, dell'articolo 101-*ter*, commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-*ter*, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e 3-*bis*, dell'articolo 106, commi 3, 3-*bis*, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 113-*bis*, dell'articolo 113-*ter*, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-*bis*, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 117-*bis*, comma 2, dell'articolo 118-*bis*, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-*ter*, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-*ter*, comma 1, dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-*bis*, commi 1 e 2, dell'articolo 154-*bis*, comma 5-*bis*, dell'articolo 154-*ter*, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-*bis*, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11, comma 2, lettera *b*), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

Art. 2  
(*Definizioni*)

1. (... *omissis*...).

**PARTE II**  
**APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO**

**TITOLO I**  
**OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI**  
**FINANZIARI**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

Art. 3  
(*Definizioni*)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera *t*), del Testo unico;

b) “piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:

1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;

2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;

3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, **nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e nel regolamento n. 809/2004/CE nel regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.**

3. (*.. omissis ...*).

## **Capo II**

### **Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione**

(*... omissis ...*)

## **Capo III**

### **Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR**

#### **Sezione I**

#### **Disposizioni comuni**

##### Art. 14

(*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico;

b) “OICR armonizzati”: ~~i fondi comuni e le SICAV rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo;~~

be) “OICR chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie”: gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 18 del regolamento n. 809/2004/CE;

~~c~~d) “regolamento ministeriale”: il regolamento di cui all'articolo 37 del Testo unico;

d) “KIID”: **il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni sulle caratteristiche essenziali dell'OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.**

##### Art. 15

(*Obblighi generali*)

1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d'offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

2. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel proprio sito internet, **una versione aggiornata del KIID, del prospetto** ~~consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto d'offerta, i rendiconti periodici, della documentazione contabile~~ nonché, ove non contenuti nel prospetto, ~~il~~ **del** regolamento di gestione o **dello** statuto degli OICR, **consentendone l'acquisizione su supporto duraturo durevole.**

3. Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

4. **Per le offerte di quote di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.** Per le offerte di quote o azioni di OICR di cui alla Sezione ~~III~~ e V, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia. ~~Per le offerte di quote di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.~~

## Sezione II OICR italiani aperti

### Art. 15-bis (KIID)

1. Gli offerenti di quote o azioni di OICR armonizzati rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID.

2. Il KIID aggiornato è **consegnato fornito** gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICR.

3. **Ai fini di cui al comma 2, G**gli offerenti di quote per ciascuno dei fondi comuni da essi gestito, o di azioni di OICR, forniscono il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.

**3.bis Il KIID può essere fornito su supporto durevole o tramite un sito web, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010. Una copia cartacea del KIID è consegnata gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.**

#### *Osservazioni*

La proposta di modifica di cui al comma 2 è volta ad allineare la previsione al tenore letterale dell'articolo 80 della direttiva 2009/65/CE.

La proposta di modifica di cui al comma 3 è funzionale a rendere chiaro che, conformemente a quanto previsto nell'articolo 80 della direttiva 2009/65/CE, gli obblighi degli offerenti nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano distribuite tramite intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione, in via esclusiva o aggiuntiva rispetto alla commercializzazione da parte dei medesimi offerenti, si esauriscono nella consegna del KIID a tali soggetti.

In altri termini, nella fattispecie descritta, gli offerenti assolvono all'obbligo di cui all'articolo 15-bis, comma 2, fornendo il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della

commercializzazione e non sono quindi responsabili dell'obbligo di consegna agli investitori che incombe, invece, sugli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.

L'integrazione proposta al comma 3-bis è volta a recepire il contenuto dell'articolo 81 della direttiva 2009/65/CE.

#### **4. Il comma 1 si applica, ove compatibile, anche agli OICR non armonizzati.**

##### Art. 16

##### *(Comunicazione alla Consob e pubblicazione ~~del prospetto~~ dei documenti relativi all'offerta)*

1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto ~~d'offerta~~ e **del KIID** ai sensi del comma 2, lettera a).

2. Il prospetto e il **KIID** ~~è sono~~ pubblicati almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione del pubblico **mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole**, nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione; ~~con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.~~

**2-bis. Dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalità prescelta, ai sensi del comma 2, lettera b), per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti può essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione.**

3. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-quater, comma 2, del Testo unico, ~~e in tutti i casi~~ in cui le caratteristiche degli OICR richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione ~~di cui~~ **prevista dal comma 1**, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICR inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICR, prevista dallo schema 1 dell'Allegato 1B e **dal KIID**.

4. Il modulo di sottoscrizione è ~~trasmesso~~ **depositato presso** alla Consob, unitamente al prospetto ~~d'offerta~~ e **al KIID**, secondo le modalità ~~di cui~~ **indicate nel** al comma 2, lettera a).

Art. 17  
(*Prospetto d'offerta*)

1. Il prospetto ~~completo~~ relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione è costituito da:

a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti;

~~e) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.~~

2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR ~~formano~~ **possono formare** parte integrante del prospetto ~~completo~~, al quale sono allegati. **Ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR armonizzati possono essere inviati all'investitore, previa richiesta, o reperiti nel luogo indicato nel prospetto medesimo.**

3. Il prospetto ~~completo~~, ~~il prospetto semplificato~~ e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B e **sono coerenti con il KIID.**

4. Il prospetto ~~semplificato~~ è gratuitamente consegnato all'investitore ~~prima della sottoscrizione~~, **previa richiesta.**

Art. 17-bis  
(*Aggiornamento del KIID*)

1. Il KIID è sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010.

2. Il KIID aggiornato è **contestualmente pubblicato nei tempi previsti dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010, pubblicato e** secondo le modalità indicate dall'articolo 16, comma 2.

*Osservazioni*

La riformulazione suggerita è funzionale ad allineare l'articolo 17-bis, comma 2, alla corrispondente disciplina comunitaria e, specificamente, agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 583/2010 che prevedono, oltre a specifiche modalità di revisione del KIID anche regole circa la tempistica di pubblicazione della versione riveduta di tale documento; tali regole sono immediatamente applicabili nel nostro ordinamento.

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID.

Art. 18  
(Aggiornamento del prospetto)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto ~~di offerta~~ di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli offerenti: ~~a)~~ aggiornano il prospetto ~~completo~~ ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:

- sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;
- integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti;

~~b) aggiornano il prospetto semplificato mediante la sostituzione della versione da ultimo pubblicata.~~

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'aggiornamento dei dati periodici ~~di cui al prospetto semplificato e~~ **della** alla Parte II del prospetto ~~completo~~ deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto ~~completo~~ deve essere aggiornato con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera *a*), secondo alinea.

5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto ~~completo~~ ai sensi del comma 2, lettera *a*), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall'aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera *a*), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.

6. Nel caso in cui il prospetto ~~completo~~ sia stato aggiornato ai sensi del comma 2, lettera *a*), secondo alinea, gli offerenti possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni del prospetto ~~completo~~. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.

7. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate all'articolo 16, comma 2.

8. Il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è ~~trasmessa~~ **depositata presso** alla Consob secondo le modalità **previste di** ~~di~~ dall'articolo 16, comma 2, lettera *a*).

Art. 19  
(*Obblighi informativi*)

1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto ~~completo~~, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun **anno**.

~~2. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al venti per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.~~

3. Le ~~altre~~ variazioni, **non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d'Italia**, delle informazioni contenute nel ~~prospetto~~ **KIID** sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.

4. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

5. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.

**Sezione III**  
**OICR esteri comunitari armonizzati**

Art. 20  
(*Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta del prospetto*)

~~1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, il prospetto completo e semplificato è e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista disciplinata dalla Banca d'Italia in attuazione dell'**dall'**articolo 42, comma 2, del Testo unico.~~

**Osservazioni**

L'articolo 20, comma 1, dovrebbe essere eliminato, posto che la previsione in esso contenuta replica quanto già stabilito, a livello primario, nell'articolo 98-ter, comma 5, del TUF.

12. **Il KIID e il prospetto sono** è pubblicati ~~;~~ ~~almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta~~, mediante:

~~a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;~~

~~b) messa a disposizione della versione in lingua italiana mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto ~~duratura~~ **durevole**.~~

**~~2-bis. Si applica l'articolo 16, comma 2-bis.~~**

**Osservazioni**

L'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione mediante "deposito" del KIID e del prospetto è funzionale ad allineare la disciplina nazionale alla nuova impostazione della procedura di notificazione di cui alla direttiva 2009/65/CE, che prevede la trasmissione dei suddetti documenti dall'autorità dello Stato membro di origine dell'OICR a quelle dello Stato ospitante.

Peraltro, l'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE – espressamente richiamato dalla CONSOB nella relazione illustrativa al documento di consultazione – stabilisce, al comma 2, lettera a), che lo Stato membro ospitante debba disciplinare le modalità con le quali i suddetti documenti devono essere forniti agli investitori e non alle autorità di vigilanza. Posto che la disposizione citata si focalizza sulla tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, essa non dovrebbe costituire uno strumento atto a disciplinare le modalità con cui le autorità di vigilanza devono disporre della documentazione relativa agli OICR armonizzati commercializzati nel proprio territorio; la trasmissione dei documenti in questione tra autorità dovrebbe già assolvere a detta funzione. In tale contesto, il deposito presso la CONSOB rappresenta un adempimento funzionale alle finalità di vigilanza dalla stessa espletate che, come detto, non rientra nell'ambito di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante preso in considerazione dall'articolo 94, paragrafo 1, comma 2, lettera a), sopra menzionato. Inoltre, l'obbligo di deposito del KIID e del prospetto sembrerebbe contrastare anche con l'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, ai sensi del quale gli Stati membri ospitanti degli OICVM non impongono procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM nelle materie disciplinate dalla stessa direttiva.

Alla luce delle osservazioni espresse, appare sufficiente – a tutela degli investitori – che il KIID e il prospetto siano diffusi, alternativamente, mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo durevole.

In alternativa, ove non si accolga la proposta illustrata, si domanda di non subordinare l'inizio della commercializzazione dell'OICR in Italia alla pubblicazione di KIID e prospetto mediante deposito, posto che tale previsione sembrerebbe contrastare con l'articolo 91, paragrafo 2. Tali documenti potrebbero essere inviati via e-mail dall'offerente estero alla CONSOB, tempestivamente.

**~~2. 3-~~Il KIID è pubblicato in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale.**

~~3. Al prospetto in lingua originale è allegata la dichiarazione che lo stesso è l'ultima versione ricevuta o approvata dall'autorità estera. Qualora il prospetto venga trasmesso in copia, allo stesso è altresì allegata la dichiarazione di conformità all'originale.~~

~~4. Il prospetto in lingua italiana:~~

~~a) reca la dichiarazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;~~

~~b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob e la data in cui è stato effettuato il deposito.~~

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rese, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di documentazione amministrativa, dal legale rappresentante dell'OICR ovvero da persona terza incaricata sulla base di una procura scritta.

~~36. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H e **depositato-pubblicato nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.** Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione ~~e del deposito presso la Consob~~ del modulo di sottoscrizione nonché del suo aggiornamento.~~

#### *Osservazioni*

A fini di semplificazione amministrativa, e in linea con quanto richiesto con riguardo alla pubblicazione del KIID e del prospetto, sarebbe opportuno eliminare l'obbligo di deposito presso la CONSOB del modulo di sottoscrizione, richiedendo esclusivamente la pubblicazione dello stesso nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.

~~4.7. Il prospetto semplificato **II KIID** in lingua italiana deve essere **fornito consegnato** gratuitamente consegnato all'investitore prima della sottoscrizione.~~

#### **5. Si applica l'articolo 15-bis, commi 3 e 3bis.**

#### *Osservazioni*

La proposta di modifica al comma 4 e l'integrazione suggerita con il nuovo comma 5 sono funzionali ad allineare la disciplina degli OICR aperti di diritto italiano a quella degli OICR esteri armonizzati.

### Art. 21

(Aggiornamento *della documentazione d'offerta del prospetto*)

**1. Gli offerenti comunicano tempestivamente via e-mail alla Consob, all'indirizzo dalla stessa indicato, gli aggiornamenti della documentazione d'offerta mediante descrizione della modifica o dell'aggiornamento effettuati, ovvero, alternativamente, allegando alla e-mail la nuova versione del documento aggiornato o modificato.**

~~La versione aggiornata del **KIID** e del prospetto completo o semplificato e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorità estera, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICR offerti in Italia.~~

2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è **pubblicata nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto**

~~durevole depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità. Per le variazioni conseguenti a modifiche del modulo organizzativo, il deposito è effettuato decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.~~

#### *Osservazioni*

Coerentemente con le osservazioni relative al deposito del KIID e del prospetto prima dell'inizio della commercializzazione di OICR esteri armonizzati in Italia, occorrerebbe eliminare l'obbligo di deposito anche per gli aggiornamenti dei predetti documenti d'offerta.

Si ritiene sufficiente che le informazioni di cui la CONSOB necessita per attuare le proprie funzioni di vigilanza siano fornite alla medesima secondo le modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/42/UE, vale a dire tramite e-mail contenente il documento aggiornato ovvero una descrizione della modifica o dell'aggiornamento effettuati. L'attuazione letterale della citata previsione nel nostro ordinamento dovrebbe tenere conto adeguatamente anche delle suddette finalità di vigilanza, senza che sia necessario introdurre ulteriori oneri amministrativi a carico degli offerenti esteri.

Viene comunque mantenuta ferma la modalità di pubblicazione mediante messa a disposizione della versione aggiornata del modulo nel sito internet degli offerenti e degli intermediari del collocamento o della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.

#### Art. 22

##### *(Obblighi informativi)*

1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salve le prescrizioni del comma 3.

2. ~~I rendiconti periodici~~ **Le relazioni annuali e semestrali** nonché, ove non contenuti nel prospetto ~~completo~~, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana **o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale**, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultabilità della fonte e la pubblicità dell'informazione. L'obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell'OICR resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi ~~di cui~~ **previsti dall'articolo 34-ter**.

4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati secondo le stesse modalità scelte per la pubblicazione di cui al comma 3.

5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al ~~venti~~ **20** per cento ~~nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.~~

**Sezione IV**  
**Fondi italiani chiusi**

*(... omissis ...)*

**Sezione V**  
**OICR esteri comunitari non armonizzati ed extracomunitari**

Art. 27

*(Comunicazione alla Consob, ~~redazione prospetto d'offerta~~ e pubblicazione della  
documentazione d'offerta ~~prospetto~~)*

1. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene **una** la sintetica descrizione dell'~~operazione offerta~~ e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. **Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni comunitarie richiamate dall'articolo 15-bis, comma 1, ove compatibili.** Il prospetto ~~allegato~~ è redatto secondo lo schema ~~di cui previsto~~ dall'articolo 17, comma 3, ed è ~~pubblicato nei termini indicati nell'articolo 16, comma 2. Il~~ prospetto è aggiornato ai sensi dell'articolo ~~18~~ **ove compatibile.**

**1-bis. Agli OICR aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 2, 3 e 3bis, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18.**

2. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione, diversi da quelli indicati ai commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A.

3. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico.

4. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

5. Agli OICR indicati ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione IV del presente Capo.

Art. 28  
(*Obblighi informativi*)

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 26.

**Capo IV**  
**Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione**

*(...omissis...)*

**Sezione III**  
**Attività pubblicitaria**

Art. 34-octies  
(*Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria*)

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare.

3. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.

**4-bis. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR *feeder* recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR *master*.**

## PARTE III EMITTENTI

### TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR

#### Capo I Disposizioni generali

(...omissis...)

#### Capo III

#### Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR

##### Art. 59 (OICR italiani)

1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella ~~Sezione II del Capo III del Titolo I della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II~~, del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. Il **KIID** e il prospetto **sono** anche pubblicati nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote di fondi italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella **Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II** del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.

##### Art. 60 (OICR esteri)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR ~~esteri~~ **comunitari** armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, **il KIID**, il prospetto ~~completo e semplificato~~ e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. **Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione** sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. **Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione** ~~è~~ **sono** pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. -

2. Il **KIID**, il prospetto ~~completo e semplificato~~ e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede ~~del soggetto incaricato dei pagamenti~~ **previsti dei soggetti che curano l'offerta in Italia** previsti nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR ~~esteri~~ aperti **comunitari** non armonizzati **ed extracomunitari** si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il **KIID**, il prospetto ~~è~~ **sono** pubblicati ~~anche~~ anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati ~~ai~~ **nei** commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella **Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II** del presente regolamento.

5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano le disposizioni della **Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II** del presente regolamento.

6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.

8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*.

#### Art. 61

*(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates)*

*(...omissis...)*

### **Capo IV**

#### **OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato**

#### Art. 102

*(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)*

*(...omissis...)*

Art. 103-bis  
(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto **durevole** ~~durature~~, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19, ~~commi 2 e 3~~, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. **Gli emittenti esteri** ~~Le società di gestione armonizzate~~, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili, **in forma costantemente aggiornata**, nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto ~~durature~~ **durevole**, e ~~mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti:~~

a) il prospetto di quotazione; e

b) il documento per la quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e **il soggetto che curano l'offerta in Italia** ~~previsti~~ nel regolamento della Banca d'Italia.

## Allegato 1B - SCHEMA 1

*Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano armonizzati/non armonizzati, comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE extracomunitari di tipo aperto<sup>(1)(2)</sup>*

**COPERTINA<sup>(3)</sup>**

Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

*«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE.» ed extracomunitari ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»*

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

*«**Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.**»*

<sup>(1)</sup> Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.

<sup>(2)</sup> Il termine “(eventuale)” si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine “(facoltativo)” si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto d’offerta è lasciata alla libera scelta della Società di gestione/Sicav.

<sup>(3)</sup> La Copertina è parte integrante del Prospetto.

*«Il regolamento di gestione dei fondi/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.»( in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).*

Inserire le seguenti frasi:

*«Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»*

*«Data di deposito in Consob: ....»*

*«Data di validità: ....»*

Inserire in basso le seguenti frasi:

*«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»*

***«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»***

***«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».***

## **PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I oppure DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE<sup>(</sup>**

Inserire le seguenti frasi:

~~«La Parte I del Prospetto, da consegnare su richiesta all'investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio dell'investimento finanziario.»~~

### **Osservazioni**

A fini di semplificazione e di coerenza interna del prospetto, occorrerebbe eliminare la frase relativa alla Parte I in quanto, da un lato, il riferimento alla “consegna” in essa contenuto appare fuorviante poiché oggetto di consegna è il prospetto unitariamente considerato e non la sola Parte I del medesimo e, dall'altro lato, il riferimento al contenuto della Parte I e al fatto che si tratti di informazioni di dettaglio è già presente nel titolo della Parte I e nella Copertina del prospetto.

*«Data di deposito in Consob della Parte I ... »*

*«Data di validità della Parte I: dal ... »*

## **A) INFORMAZIONI GENERALI**

### **1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV**

Indicare la denominazione della Società di gestione /Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo *Internet* e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. “indipendenti” e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate

dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.

Indicare se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (*eventuale*)

Se la società di gestione si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, ~~indicando i contenuti della convenzione e~~ riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la società di gestione promotrice.

**[Rinviare al regolamento di gestione per le funzioni attribuite rispettivamente alla SGR promotrice e alla SGR gestore](#)** (*eventuale*).

#### *Osservazioni*

Sarebbe opportuno eliminare il contenuto della convenzione tra SGR promotrice e SGR gestore dal paragrafo in oggetto in quanto le funzioni rispettivamente svolte dalle suddette SGR sono dettagliatamente indicate nel regolamento di gestione del fondo. Potrebbe quindi essere sufficiente un rinvio al regolamento di gestione per le informazioni al riguardo.

## 2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

## 3. **[IL REVISORE LEGALE](#)**/ LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo

#### *Osservazioni*

La modifica proposta è funzionale ad allineare il paragrafo in oggetto al vigente articolo 9, comma 2, del TUF.

## 4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

## 5. IL FONDO/COMPARTO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.

Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; la Società a cui sono conferite deleghe gestionali ai sensi dell'art. 33, comma 2 del TUF, con specificazione dell'oggetto della delega; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

#### 6. ALTRI (EVENTUALE)

Nel caso di fondi/comparti garantiti, indicare il/i soggetto/i obbligato/i alla prestazione della garanzia.

#### 7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:

*Rischio di investimento:* specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR. *(eventuale)*

*Rischio parametro di riferimento:* specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. *(eventuale)*

#### 8. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dalla Società di gestione/Sicav per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari

oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 3, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

#### 9. *BEST EXECUTION* (FACOLTATIVO)

Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.

#### 10. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

Descrivere nel dettaglio il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso. **In alternativa, descrivere in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, specificando che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.**

#### *Osservazioni*

L'integrazione suggerita è funzionale a consentire alle Società di utilizzare il prospetto come veicolo attraverso il quale fornire agli investitori prima della sottoscrizione: (i) l'unica informativa completa e dettagliata in tema di incentivi ovvero, alternativamente, (ii) la sola informativa sintetica in materia, rendendo noti altri dettagli su richiesta dell'investitore. Tale impostazione si pone peraltro in linea con l'articolo 29 della direttiva 2010/43/UE e con l'articolo 73 del Regolamento Intermediari che consentono entrambe le suddette modalità di informativa in tema di incentivi.

#### 11. RECLAMI (FACOLTATIVO)

Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

### **B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO**

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.

Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso l'eventuale armonizzazione/non armonizzazione alla Direttiva 2009/65/CE.

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti indicizzati illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (*eventuale*)

## 12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

### a) Tipologia di gestione del fondo/comparto<sup>4</sup>.

Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza: **«Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.»** (*eventuale*);

Per i fondi che si definiscono “*fondi di mercato monetario*” ai sensi del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un “*OICR di mercato monetario a breve termine*” o di un “*OICR di mercato monetario*”.

### b) valuta di denominazione.

## 13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Per i fondi/comparti per i quali la politica d'investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un *benchmark* indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*).<sup>1</sup>

Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di indici indicare l'indice finanziario ovvero il paniere di titoli che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.

~~Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio precedentemente espressa.~~

### **Osservazioni**

Si propone di eliminare l'indicazione di una misura di volatilità del fondo, in quanto questa informazione è già presente nel prospetto: l'indicatore sintetico di rischio-rendimento è infatti basato su una misura di volatilità del fondo. Secondo le Linee Guida del CESR/10-673, per esempio, per i fondi *absolute return* (obiettivo di rischio) l'indicatore sintetico di rischio-rendimento è calcolato prendendo il massimo tra la volatilità storica del fondo e quella implicita nei limiti di rischio adottati

<sup>4</sup> La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: *market fund*, *absolute return fund*, *total return fund*, *lyfe cycle fund*, *structured fund*.

dal fondo. L'espressione di questa misura di rischio viene poi convertita nell'indicatore sintetico di rischio-rendimento secondo la tavola di conversione. L'indicatore sintetico assolve pertanto alla richiesta e non si ritiene necessaria l'indicazione di un'ulteriore informazione sulla volatilità del fondo, stante anche l'assenza di tale previsione a livello comunitario.

#### 14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. (~~eventuale~~facoltativo).

Indicare il periodo minimo raccomandato, se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento (eventuale).

Se è indicato un periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento, riportare la seguente avvertenza:

***«Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]»***

#### ***Osservazioni***

L'integrazione proposta è volta a chiarire che i) l'indicazione del periodo minimo raccomandato è obbligatoria nel prospetto solo se la stessa è un elemento essenziale della strategia di investimento, mentre è facoltativa negli altri casi e che ii) la raccomandazione deve essere introdotta nel prospetto non solo quando tale periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, ma anche ove la Società decida, per libera scelta, di indicare nel prospetto detto periodo.

#### 15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

a) Grado di rischio-rendimento connesso all'investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.

Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata categoria~~lasse di rischio~~.

Inserire le seguenti avvertenze: «i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio-rendimento dell'OICR» e «la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo». Nel caso di fondo/comparto con profilo di rischio-rendimento rientrante nella elasse~~categoria~~ più bassa, indicare che l'appartenenza a tale elasse~~categoria~~ non garantisce un investimento esente da rischi;

- b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un benchmark specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al *benchmark* medesimo<sup>5</sup>. Se il *benchmark* è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza. **Indicare se il fondo/comparto ha per obiettivo la riproduzione di indici**;
- c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula **o di come è calcolato e di computo del il** *pay off* del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza:
- «Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione.»***
- d) per i fondi/comparti *feeder* indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo *master* e la ragione per cui si verifica tale circostanza.

#### **Osservazioni**

Si ritiene opportuno sostituire il termine “classe” con il termine “categoria” al fine di allineare lo stesso alla terminologia utilizzata nella disciplina comunitaria.

## 16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

- a) Categoria del fondo/comparto;
- b) **per i fondi/comparti diversi da quelli che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e dai fondi/comparti *feeder*** riportare i seguenti elementi informativi:
- i.1) **principali tipologie di strumenti finanziari<sup>(6)</sup> e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza;**
- i.2) **aree geografiche/mercati di riferimento;**
- i.3) **categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;**
- i.4) **specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media**

<sup>5</sup> Il grado di scostamento della gestione rispetto al *benchmark* deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

<sup>(6)</sup> Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi, **coerentemente con quanto indicato nel regolamento di gestione/statuto dell’OICR (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”)**. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo/comparto; il termine “prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell’attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala qualitativa deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

finanziaria (*duration*); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

- i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva. Nel caso di un fondo indicizzato strutturato a leva *long* (o a leva *short*), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o dell'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento in considerazione dell'orizzonte temporale utilizzato per il ribassamento della leva;

per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; (*eventuale*)

c) tecnica di gestione:

- specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;
- per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l'altro:

1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell'obiettivo di rendimento/protezione; riportare inoltre la seguente avvertenza:

**“Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario”.**

2. le eventuali percentuali utilizzate nell'illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate.
3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (*eventuale*)
4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (*eventuale*)
5. il periodo di protezione o copertura e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (*eventuale*)
6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (*eventuale*)

7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale)

d) destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest'ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

#### **Osservazioni**

Alla nota n. 11 (ora nota 6), si propone l'eliminazione dei termini "principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale". A livello comunitario, infatti, ogni società è libera di indicare la politica di gestione effettivamente perseguita dal fondo, secondo criteri definiti dalla stessa, in coerenza con quanto indicato nel regolamento di gestione del fondo/comparto o nello statuto della SICAV. Pur comprendendo la validità delle indicazioni qualitative, si segnala che queste non consentirebbero all'investitore di effettuare confronti tra fondi italiani e fondi istituiti in Stati membri diversi dall'Italia.

Con riferimento al punto 1 della lettera c), per ragioni di chiarezza, si propone di introdurre l'avvertenza sopra riportata.

Inserire la seguente avvertenza:

*«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.»*

**Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli** specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice finanziario o di un paniere di titoli. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o del paniere di titoli; indicare la denominazione ed il provider dell'indice o del paniere di titoli, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice finanziario o il paniere di titoli prescelto in termini di:

- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice finanziario o del paniere di titoli. (*eventuale*)

Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa. (*eventuale*).

**Per i fondi/comparti di tipo *feeder***, indicare il fondo *master*, la politica di investimento che caratterizza quest'ultimo e l'investimento minimo percentuale (nonché, ove rilevante, quello massimo) previsto nel fondo *master*.

Inserire una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell'investimento del fondo *feeder* sono correlati a quelli dell'investimento del fondo *master*; o, in alternativa, motivare, con riferimento alla politica di investimento, perché tale correlazione non sussiste.

#### 17. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (*EVENTUALE*)

Nel caso di ~~di investimento in quote/azioni di fondi interni~~/OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.

##### *Osservazioni*

La riformulazione proposta è funzionale a chiarire la portata del paragrafo 17.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)**

#### 18. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO

##### *Osservazioni*

Occorrerebbe semplificare il contenuto del paragrafo 18 in materia di oneri a carico dei sottoscrittori e oneri a carico del fondo/comparto e dei relativi sotto-paragrafi, al fine di evitare duplicazioni rispetto al contenuto del regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

##### 18.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi).

Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «*In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

## 18.2 Oneri a carico del fondo/comparto

### 18.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo.

~~Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.~~

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

#### ***Osservazioni***

Si chiede di eliminare la frase “*Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti*”. Al riguardo si rileva che l'investimento in OICR cui è applicata la misura massima di commissioni di gestione indicata rappresenta un'eventualità della quale il fondo potrebbe non avvalersi e d'altra parte non avrebbe senso escludere a priori l'investimento in OICR con commissioni superiori, che in determinate situazioni potrebbe rivelarsi comunque opportuno.

### 18.2.2 Altri oneri

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

#### 19. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

#### 20. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

#### 21. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.

### **D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO**

#### 22. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviano al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.

~~Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi/comparti disciplinati dal medesimo regolamento di gestione/Statuto.~~

Descrivere la possibilità di aderire all'offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (*eventuale*)

#### ***Osservazioni***

Per evitare duplicazioni di informazioni, occorrerebbe eliminare il secondo capoverso del paragrafo in oggetto, posto che le informazioni in esso contenute sono già fornite ai sensi del successivo paragrafo 24, primo e secondo capoverso.

Inoltre, al fine di poter tenere conto delle diverse modalità di sottoscrizione, occorrerebbe inserire nel paragrafo in oggetto una previsione che consenta di menzionare – genericamente – la possibilità per l'investitore di aderire a piani di accumulo/conversione/rimborso e/o, in caso di OICR comunitari non armonizzati ed extracomunitari, di sottoscrivere mediante mandato, rinviando per le relative informazioni di dettaglio alle pertinenti disposizioni del regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

### 23. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.

### 24. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.

Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

### 25. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

## E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 26. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

### 27. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

### 28. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e al **KIID** o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

### 29. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non sono allegati al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli.

Specificare che il prospetto, l'ultima versione del **KIID**, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al **KIID**, sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso la banca depositaria (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).

Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente

Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi *internet* della Società di gestione /Sicav.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder*, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR *master* è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

\*\*\*

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*«La Società di gestione /Società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione della società> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»*

Il Rappresentante legale  
(Generalità e firma  
autografa)

## PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

Inserire le seguenti frasi:

**«La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all’investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.»**

«Data di deposito in Consob della Parte II ... .»

«Data di validità della Parte II: dal ... .»

### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Gli OICR con risultati inferiori a 5 anni civili completi usano una presentazione che copre solo gli ultimi 5 anni. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti<sup>7</sup>. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell’investitore, e precisare se i rendimenti rappresentati prima del 1° luglio 2011 sono “lordizzati” o sono “netti” dall’effetto della tassazione in capo al fondo e indicare che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell’investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

**«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»**

~~Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità *ex ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex post* dell’ammontare di rischio sopportato nel corso dell’ultimo anno solare.~~

Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: *a)* la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; *b)* la valuta delle quote/azioni; *c)* il patrimonio netto; *d)* il valore della quota/azione a fine periodo; *e)* il nominativo dell’eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente

<sup>(7)</sup> ~~Nel caso in cui sia indicato un *benchmark*, il rendimento di tale parametro andrà riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011.~~

all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale<sup>8</sup>.

### **Osservazioni**

Si propone di consentire una modalità di rappresentazione dei rendimenti per i periodi antecedenti al 1° luglio 2011 alternativa a quella ad oggi adottata ossia di poter presentare dei rendimenti al lordo dell'effetto della tassazione in capo al fondo. La proposta, connessa alla modifica del regime tributario dei fondi di diritto italiano di prossima entrata in vigore, è funzionale alla presentazione di rendimenti nel tempo omogenei a prescindere dal regime di tassazione di tempo in tempo vigente. La possibilità di "lordizzare" i rendimenti ovvero di applicare un algoritmo di calcolo atto a "neutralizzare" l'effetto della tassazione in capo al fondo, non può peraltro negare l'esperienza storica e le evidenze contabili dei risparmiatori e dei collocatori. A tal fine, sono state integrate le avvertenze per chiarire agli stessi la scelta adottata. Tale rappresentazione, oltre ad essere maggiormente omogenea, consentirebbe altresì di confrontare più correttamente il risultato ottenuto dai fondi di diritto italiano con quello dei fondi di diritto estero, realizzando così già dal prossimo 1° luglio, il "level playing field" in tema di comparabilità dei rendimenti.

Si propone inoltre di eliminare la nota n. 12 (ora nota 7) che illustra la modalità di rappresentazione del rendimento del parametro di riferimento per l'anno 2011, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale dei fondi. La modalità di rappresentazione effettuata attraverso il *chain-link* dei rendimenti del *benchmark* è infatti implicita nel dovere delle SGR di assicurare una rappresentazione coerente dell'andamento nel tempo del rendimento del fondo e del *benchmark*, soprattutto laddove il fondo abbia avuto una variazione sostanziale degli obiettivi e della politica di investimento. L'introduzione della nota in questione renderebbe di fatto solo dubbia tale modalità di rappresentazione. L'eliminazione della nota è inoltre funzionale alla possibilità di consentire la presentazione di rendimenti "lordizzati".

Nella rappresentazione dei dati di rendimento si chiede di allineare il dettato normativo alla disciplina comunitaria che richiede di rappresentare alternativamente un periodo temporale di 5 o di 10 anni in relazione agli anni di operatività del fondo.

In coerenza con quanto osservato al par. 13 "Parametro di riferimento (cd. *Benchmark*)", si chiede di eliminare la misura di volatilità *ex-ante* del fondo e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato.

Nella nota n. 13 (ora nota 8), relativa alla modalità di determinazione della quota-parte delle commissioni retrocessa in media ai distributori, si chiede di eliminare l'illustrazione afferente le modalità di calcolo della stessa per i fondi/comparti di nuova istituzione, dovendo la relativa rappresentazione basarsi su dati storici.

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/[comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto](#) calcolato secondo i criteri stabiliti

<sup>(8)</sup> La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive ed a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.

dalle disposizioni comunitarie vigenti<sup>9</sup>. ~~Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.~~

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto<sup>10</sup>. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

#### ***Osservazioni***

Le modifiche sono volte ad allineare la presentazione delle spese a quanto previsto nel KIID, nell'ambito del quale vengono rappresentate anche le spese derivanti dalle commissioni di incentivo. È stato inoltre eliminata la seconda frase del primo paragrafo in quanto contiene un riferimento al metodo di calcolo da utilizzare per determinare il dato delle spese correnti che non risulta allineato con le Linee Guida CESR/10-674. Si ritiene inoltre opportuno riformulare la nota n. 14 (ora nota 9) al fine di chiarire all'investitore il caso in cui il dato presentato non si basa su dati storici ed è computato con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

<sup>(9)</sup> Ove il dato non presenta dati storici ed è computato previsto dalle disposizioni comunitarie vigenti, il dato sarà computato con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni ~~medesime~~comunitarie ~~medesime~~, specificare tale evenienza.

<sup>(10)</sup> Per la presentazione delle spese relative all'anno 2011, integrare l'indicazione con "né degli oneri fiscali sostenuti".

## APPENDICE

### GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO <sup>(11)</sup>

**Banca depositaria:** Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.

**Benchmark:** Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

~~**Capitale investito:** Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla società di gestione/Sicav in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.~~

~~**Capitale nominale:** Importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti al netto dei diritti fissi d'ingresso.~~

**Categoria:** La categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

**Classe:** Articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

**Commissioni di gestione:** Compensi pagati alla società di gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

**Commissioni di incentivo (o di performance):** Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

**Commissioni di sottoscrizione:** Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

<sup>(11)</sup> Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano l'informativa minima e per tanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che le società di gestione/SICAV riterranno necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.

**Comparto:** Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

**Conversione (c.d. Switch):** Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

**Destinazione dei proventi:** Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

**Duration:** Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

**Fondo comune di investimento:** Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

**Fondo aperto:** Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.

**Fondo indicizzato:** Fondo comune di investimento con gestione di tipo “passivo”, cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

**Gestore delegato:** Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

**Modulo di sottoscrizione:** Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

**Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):** I fondi comuni di investimento e le Sicav.

**Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento:** orizzonte temporale minimo raccomandato ~~espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla tipologia di gestione.~~

**Piano di accumulo (PAC):** Modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

**Piano di Investimento di Capitale (PIC):** Modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

**Quota:** Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

**Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo):** Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

**Società di gestione:** Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

**Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav):** Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

**Statuto della Sicav:** Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

**Tipologia di gestione di fondo/comparto:** La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione “*market fund*” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione “*absolute return*”, “*total return*” e “*life cycle*” devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio (“*absolute return*”) o di rendimento (“*total return*” e “*life cycle*”); la tipologia di gestione “fondi strutturati” deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

**Valore del patrimonio netto:** Il valore del patrimonio netto, anche definito *NAV (Net Asset Value)*, rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

**Valore della quota/azione:** Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito *unit Net Asset Value (uNAV)*, è determinato dividendo il valore del patrimonio netto

del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

#### ***Osservazioni***

Si suggerisce di eliminare le definizioni di “Capitale investito” e “Capitale nominale” non essendo più le stesse richiamate nel Prospetto. Per la definizione del “Periodo minimo raccomandato” si richiede di eliminare la precisazione secondo la quale il periodo deve essere espresso in termini di anni, in modo che possa essere data indicazione anche per il tramite di un riferimento temporale rappresentato da una data specifica (es. 20/11/2015). Tale modalità permetterebbe di illustrare meglio le caratteristiche di quei prodotti la cui tecnica di gestione preveda la costruzione del portafoglio in funzione di una data temporale specifica. Si richiede inoltre di eliminare i riferimenti alle modalità di costruzione dello stesso, potendo essere il medesimo non più determinato in relazione al grado di rischio ed alla tipologia di gestione.

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: ....»

«Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal ... »

Il Modulo di sottoscrizione può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, del KIID, nonché la possibilità per il sottoscrittore di ottenere – su richiesta – le Parti I e II del Prospetto ed il/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

Nel Modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

Nell'ipotesi in cui siano previsti servizi connessi all'operazione di sottoscrizione, riportare specifiche indicazioni per la scelta di tale servizio.

Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite *Internet*, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Riportare, anche in forma tabellare, quanto di seguito indicato:

- il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione;
- informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione (facoltativo);
- i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta;
- i casi – evidenziati in grassetto – in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

## APPENDICE 1

***Prospetto di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto e comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari*** per la redazione del Prospetto di ammissione alle negoziazioni, occorre integrare il contenuto informativo – presente nel Prospetto dello Schema 1 – come segue:

### 1. COPERTINA:

Sostituire la frase:

*«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»*

con la frase:

***« Ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»***

Espungere la seguente avvertenza:

***«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».***

## 2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: “PARTE I DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”.

Di seguito al Paragrafo “LA BANCA DEPOSITARIA”, inserire il paragrafo “GLI SPECIALISTI”, riportando il seguente contenuto informativo: “Indicare gli operatori specialisti e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione.”

Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo “Reclami”, la sottosezione A.2 “INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE”, riportando i seguenti Paragrafi:

“AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV): Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/la società di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari *info-provider*. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione *ex diritto* deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.”

Nella Sezione “INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO”

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione;
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione /Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione “INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)” deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

Sostituire il titolo della Sezione “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO” con “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO”.

Sostituire il Paragrafo “MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI” con “MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI NEGOZIAZIONE” indicando il seguente contenuto informativo:

“Indicare che le quote/azioni del fondo/comparto possono essere acquistate/vendute sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati. Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente. Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di negoziazione.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice o il paniere di indici.”(*eventuale*)

Inserire il paragrafo “MODALITÀ DI RIMBORSO” riportando il seguente contenuto informativo:

“Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento.”

Espungere il Paragrafo “MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE”.

Espungere il Paragrafo “INFORMATIVA AI PARTECIPANTI”.

Sostituire il paragrafo “ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE” CON “INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI” specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito *Internet* della Società di gestione /Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (*eventuale*)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito *Internet* della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione /Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo “VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO”, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del **KIID** pubblicati. Indicare gli indirizzi *internet* della Società di gestione /Sicav e della società di gestione del mercato.”

### 3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: “PARTE II DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I”

Espungere l'informativa relativa alla quota-parte percepita in media dai collocatori.

In chiusura della sezione “DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO” indicare la data di inizio dell’ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota/azione a fine periodo; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

#### 4. MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il modulo di sottoscrizione non deve essere predisposto.

[.....]

## SCHEMA 4

### *Documento per la quotazione di OICR indicizzati comunitari armonizzati<sup>(12)</sup>*

COPERTINA
-----------

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione;  
«Ammissione alle negoziazioni di <inserire la denominazione><sup>(13)</sup>.»

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«Data di deposito<sup>(14)</sup> in Consob della Copertina: ... .»

«Data di validità<sup>(15)(16)</sup> della Copertina: dal... .»

«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.»

\*\*\*

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE
-----------------------------

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«Data di deposito<sup>(17)</sup> in Consob del Documento per la quotazione: ... .»

«Data di validità<sup>(18)(19)</sup> del Documento per la quotazione: dal... .»

---

<sup>(12)</sup> Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).

<sup>(13)</sup> Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

<sup>(14)</sup> Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

<sup>(15)</sup> Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

<sup>(16)</sup> Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

<sup>(17)</sup> Cfr. nota 14.

<sup>(18)</sup> Cfr. nota 15.

## A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

### 1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ETF

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Nel caso di ETF strutturati, descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata (ad es., attraverso la replica di un indice strutturato).

In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice strutturato replicato.

Nel caso di un ETF strutturato a leva *long* (o a leva *short*), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o dell'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale utilizzato per il ribasamento della leva.

Indicare il nome completo dell'indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e l'*index provider*.

Specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali *info-provider* nonché il/i sito/i *Internet* su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

### 2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato indicando i seguenti fattori di rischio:

*Rischio di investimento*: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne

---

<sup>(19)</sup> Cfr. nota 5.

sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la *performance* dell'indice.

*Rischio connesso all'utilizzo della leva*: specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita. *Rischio indice*: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni*: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

*Rischio di liquidazione anticipata*: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

*Rischio di cambio*: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice – che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice. (*eventuale*)

*Rischio di controparte*: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.

Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (*eventuale*)

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

### 3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

#### 4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

#### 5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

#### 6. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.

#### 7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la società di gestione di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari *info-provider*.

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

## **B) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **8. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE**

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

## **C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO**

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

### **10. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI**

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito *internet* della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a)* il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b)* il documento per la quotazione;
- c)* gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto **e del KIID** pubblicati.

Indicare gli indirizzi *Internet* della SGR/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione.

[...]

## ALLEGATO 1H

### *Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR comunitari armonizzati<sup>20 21 22</sup>*

Inserire le seguenti diciture:

«La Società di gestione/SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione».

«Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR<sup>23</sup>.»

Evidenziare l'obbligo di consegna del KIID prima della sottoscrizione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Fornire informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. (*facoltativo*)

Nell'ipotesi in cui siano previsti in Italia servizi connessi all'operazione di sottoscrizione, riportare specifiche indicazioni per la scelta di tale servizio<sup>24</sup>.

Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite *internet*, il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

---

<sup>20</sup> Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Tale documento deve essere redatto nel rispetto dei formati del carattere contenuti nel presente schema. Le pagine del modulo di sottoscrizione devono essere preferibilmente limitate come numero e devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3, ...).

<sup>21</sup> Il termine (eventuale) si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di prodotto ma che devono essere descritti obbligatoriamente per rappresentare compiutamente le caratteristiche degli OICR.

<sup>22</sup> Il presente schema deve essere utilizzato unicamente per la redazione del Modulo di sottoscrizione per l'offerta in Italia di quote/azioni di fondi/comparti ovvero di classi rivolta ad investitori di tipo *retail*.

<sup>23</sup> Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICR, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartimentale e/o multiclasse.

<sup>24</sup> Sia prevista ad esempio la possibilità di adesione tramite Piano di accumulo.

Indicare la denominazione del/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia cui è attribuito il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle quote o azioni dei fondi/comparti commercializzati.

\* \* \*

Riportare, in Allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.

«Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal ...<sup>25</sup>.»

«Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal ...<sup>26</sup>.»

Specificare la denominazione del fondo/comparto e la classe oggetto di commercializzazione in Italia e la data di inizio e fine commercializzazione dello stesso<sup>27</sup>.

## **A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA**

Indicare che l'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il/i soggetto/i che cura/no l'offerta in Italia, le filiali di questi ultimi e presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione dell'OICR.

Indicare, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.

Indicare il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Indicare, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.

---

<sup>25</sup> Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

<sup>26</sup> Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

<sup>27</sup> Per la compilazione delle informazioni relative alla data di inizio e fine dell'intervallo di offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. La compilazione della data di fine dell'offerta è eventuale, e deve essere effettuata solo per fondi/comparti aventi intervallo di collocamento chiuso.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA**

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. *switch*) e di rimborso al soggetto/soggetti che cura/no l'offerta in Italia.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. *switch*) e del disinvestimento.

Fornire informazioni di dettaglio sulla possibilità per l'investitore di aderire a piani di accumulo/conversione/rimborso<sup>28</sup>. (*eventuale*)

### ***Osservazioni***

L'eliminazione del riferimento al KIID nella nota n. 28 è funzionale a consentire l'introduzione di informazioni circa la possibilità per l'investitore di aderire a piani di accumulo/conversione/rimborso nel prospetto dell'OICR, posto che il contenuto del KIID è obbligatoriamente quello di cui al regolamento (UE) 583/2010.

Fornire informazioni di dettaglio sulla possibilità di conferire mandato al/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

Indicare gli oneri commissionali specificatamente applicati in Italia.

Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel KIID, la quota-parte corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento o della commercializzazione, distinguendo con riferimento ai comparti e alle classi di azioni/quote collocate o commercializzate<sup>29</sup>.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

<sup>28</sup> Tali previsioni possono essere riportate unicamente nel caso in cui siano previste nel KIID e nel Prospetto.

<sup>29</sup> La quota-parte di commissioni retrocessa ai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

Indicare i costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dell'offerta in Italia<sup>30</sup>.(eventuale)

## **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nella documentazione d'offerta e/o in conformità di quanto stabilito dal presente regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto ~~duratura~~ **durevole**.

Descrivere sinteticamente il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR e il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

---

<sup>30</sup> Tali spese possono essere indicate se nella documentazione d'offerta esistono clausole, anche a carattere generale, che fanno riferimento alla possibilità che ai sottoscrittori di particolari giurisdizioni – in relazione al carattere transfrontaliero dell'offerta – siano applicate siffatte tipologie di spese.



## FAQ in tema di KIID

### **1. Che cosa si intende per “KIID”?**

Il KIID è il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori che, in base all’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE e alla correlata normativa nazionale di attuazione, SGR e SICAV devono redigere per ciascun OICR armonizzato dalle stesse gestito; tale documento sostituisce il prospetto semplificato.

### **2. Con riferimento a quali tipologie di OICR occorre adottare il KIID?**

In base alla direttiva 2009/65/CE e alla correlata normativa italiana di attuazione, occorre adottare un KIID con riferimento a tutti gli OICR armonizzati; a livello nazionale, si è inoltre ritenuto opportuno estendere l’obbligo di predisporre tale documento anche con riguardo agli OICR aperti non armonizzati.

### **Regime transitorio**

### **3. Quando occorre adottare un KIID?**

Con riguardo agli OICR armonizzati e agli OICR aperti non armonizzati istituiti a partire dal 1° luglio 2011, occorre immediatamente adottare un KIID, fin dalla relativa creazione; per gli OICR armonizzati e gli OICR aperti non armonizzati esistenti al 1° luglio 2011, vale il regime transitorio descritto nella successiva domanda n. 4.

### **4. Quando occorre adottare un KIID per gli OICR armonizzati e per gli OICR aperti non armonizzati esistenti al 1° luglio 2011?**

Con riguardo agli OICR armonizzati e agli OICR aperti non armonizzati esistenti al 1° luglio 2011, l’adozione del KIID deve essere effettuata entro il 29 febbraio 2012; resta comunque ferma la possibilità di procedere all’adozione del KIID prima del suddetto termine ultimo. In tal senso, le Società possono, ad esempio, autonomamente decidere di passare al KIID nel momento in cui dovrebbero comunque procedere ad un aggiornamento del prospetto d’offerta in forza di modificazioni alle informazioni in esso contenute.

### **5. È necessario adottare un KIID per gli OICR armonizzati e per gli OICR aperti non armonizzati che depositino la documentazione di offerta prima del 1° luglio 2011 e inizino l’offerta stessa dopo tale data?**

No. Se la documentazione di offerta viene depositata in CONSOB entro il 30 giugno 2011, essa deve essere redatta in conformità della normativa vigente a tale data (prospetto semplificato e prospetto completo), a prescindere da quale sia il momento di inizio dell’offerta.

### **6. Come occorre trattare le modificazioni delle informazioni contenute nel prospetto d’offerta di OICR armonizzati e di OICR aperti non armonizzati effettuate dopo il 1° luglio 2011 ma prima del 29 febbraio 2012?**

Nel caso in cui un OICR armonizzato o un OICR aperto non armonizzato decida di non adottare il KIID in occasione di una modificazione al prospetto d’offerta, come possibile in base alla risposta alla domanda n. 4, le modificazioni delle informazioni contenute nel prospetto restano disciplinate dalla normativa di cui all’articolo 18 del Regolamento Emittenti, nella versione vigente al 30 giugno 2011. Infatti, la possibilità di mantenere il prospetto d’offerta esistente al 1° luglio 2011 fino al 29 febbraio



2012 implica che sia anche possibile procedere alla modificazione delle informazioni contenute in tale documento, secondo le regole ad esso applicabili.

**7. Nel caso in cui sia stato redatto un unico prospetto d'offerta per più OICR o comparti di OICR, come occorre procedere al passaggio al KIID?**

Là dove sussista un unico prospetto d'offerta per più OICR o per più comparti di OICR, è possibile scegliere se passare contemporaneamente al KIID per tutti gli OICR o i comparti disciplinati nel prospetto considerato, ovvero se scadenziare detto passaggio OICR per OICR o comparto per comparto. In tale ultimo caso, occorrerebbe contestualmente adottare il KIID (e il prospetto) per l'OICR o il comparto prescelti, nonché aggiornare il prospetto d'offerta in ragione dell'esclusione dell'OICR o del comparto prescelti dal prospetto stesso. Tale soluzione vale a prescindere dalla circostanza che gli OICR o i comparti di OICR disciplinati nell'unico prospetto siano armonizzati o aperti non armonizzati, fermo restando quanto chiarito nelle domande n. 4 e n. 6.

**8. Nel caso in cui, con riguardo ad un OICR multicomparto, siano stati redatti prospetti d'offerta distinti per ciascun comparto, come occorre procedere al passaggio al KIID?**

Nel caso in oggetto, la Società può scegliere, alternativamente, di adottare contemporaneamente KIID distinti per ciascun comparto, ovvero scadenziare l'adozione di tale documento nel tempo, comparto per comparto, posto che ciascun comparto costituisce un patrimonio autonomo.

**9. Nel caso in cui sia stato redatto un prospetto d'offerta con riferimento ad un solo OICR con più classi di quote o azioni, come occorre procedere al passaggio al KIID?**

Nel caso in cui il prospetto d'offerta comprenda un solo OICR con più classi di quote o azioni, è necessario adottare KIID separati per tutte le classi di quote o azioni contemporaneamente, posto che le classi non costituiscono un patrimonio autonomo; resta peraltro ferma la possibilità di redigere un KIID con riferimento ad una classe rappresentativa, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 583/2010.

**10. È necessario comunicare ai partecipanti l'adozione del KIID?**

No. Il passaggio al KIID non determina - di per sé - alcun obbligo di informazione nei confronti dei partecipanti.

**Il contenuto del KIID**

**11. È possibile rappresentare nel KIID l'appartenenza di un fondo comune di investimento ad un determinato sistema/famiglia?**

In base alla disciplina UCITS IV, il KIID deve essere redatto per singolo OICVM o comparto. Ne deriva che, quando il KIID si riferisce ad un singolo comparto deve essere specificato, nell'ambito dello stesso, l'OICVM cui quel comparto afferisce. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 583/2010 stabilisce in proposito che "nel caso di un comparto di investimento [...], il nome dell'OICVM segue quello del comparto di investimento".

In via interpretativa, è possibile estendere tale modalità di identificazione dei comparti di OICVM al caso di fondi comuni di investimento appartenenti ad un unico



sistema/famiglia, disciplinato da un unico regolamento di gestione. Di conseguenza, in tal caso, l'indicazione nel KIID del fondo può essere seguita dal nome del sistema/famiglia di appartenenza del fondo stesso.

**12. Come posso rappresentare il confronto storico tra andamento del fondo e parametro di riferimento, qualora cambi nel tempo il parametro di riferimento?**

Al fine di permettere un coerente raffronto storico tra l'andamento del fondo e il parametro di riferimento, anche nel caso in cui quest'ultimo sia cambiato a seguito della variazione della politica di investimento, è possibile rappresentare nel diagramma una barra raffigurante la serie *chain-linked* del rendimento dei parametri di riferimento utilizzati nel tempo invece del rendimento del solo ultimo parametro di riferimento.

**13. È corretto non includere gli oneri fiscali nella quantificazione delle c.dd. spese correnti?**

Sì, nella quantificazione delle c.dd. spese correnti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010, vale a dire delle spese annuali e degli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell'OICVM nel corso del periodo di riferimento, devono essere esclusi gli oneri fiscali.

**14. È corretto non indicare nel KIID di un OICR di nuova istituzione, per il primo esercizio dell'OICR considerato, le c.dd. commissioni legate al rendimento relative all'OICR stesso?**

In via generale, in base all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 583/2010 che rinvia all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del medesimo provvedimento, le c.dd. spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche (*i.e.* le commissioni di *performance*) devono essere indicate specificando la base di calcolo delle stesse e la relativa periodicità di applicazione; inoltre, la disposizione citata precisa che l'importo delle predette commissioni applicate nel corso dell'ultimo esercizio dell'OICVM deve essere indicato come valore percentuale.

Tanto rilevato, l'articolo 13 del regolamento (UE) 583/2010, riguardante le modalità di indicazione di alcune tipologie di spese per un OICR di nuova istituzione, non prevede alcuna regola specifica con riguardo all'indicazione per OICR di tal genere delle commissioni legate al rendimento, consentendo per le sole c.dd. spese correnti l'indicazione di un valore stimato.

In forza delle considerazioni svolte, il KIID relativo ad un OICR di nuova istituzione non deve contenere alcuna indicazione delle commissioni di *performance* per tutto il primo esercizio, lasciando in bianco la voce che, nella tabella delle spese, è dedicata a tale tipologia di commissioni.

**15. È corretto ritenere che nel KIID di un OICR di nuova istituzione, per quanto attiene alle modalità di indicazione delle c.dd. spese correnti, il "limite o tetto massimo" di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010 non coincida con il c.d. fee-cap di cui al Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005?**

Sì, in quanto l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 583/2010 prevede che per un OICVM di nuova istituzione le spese correnti possono essere stimate sulla base delle spese previste, specificando, al successivo paragrafo 2, lettera b), che tale regola non trova tuttavia applicazione nel caso in cui il fondo fissi un limite o un tetto



massimo circa il costo che può essere applicato. Pertanto, il “limite o tetto massimo” al quale si riferisce il citato regolamento comunitario riguarda esclusivamente le c.dd. spese correnti, vale a dire tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell’OICVM nel corso del periodo di riferimento.

Diversamente, la vigente normativa nazionale di cui al Provvedimento Banca d’Italia 14 aprile 2005 impone ai fondi che prevedano una commissione di *performance* di indicare nel relativo regolamento di gestione un limite percentuale che le provvigioni – sia di gestione sia di incentivo – non possono superare (c.d. *fee cap*). Tale limite non coincide, quindi, con quello di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010, posto che il *fee cap* include non solo la commissione di gestione (che rappresenta solo una parte delle c.dd. spese correnti di cui alla disciplina comunitaria) ma anche la commissione di *performance* ossia, nell’ottica della suddetta disciplina, una commissione che non rientra nelle c.dd. spese correnti, bensì nelle c.dd. spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche.

In altri termini, la disposizione comunitaria e quella italiana hanno, sotto il profilo oggettivo, un diverso ambito di applicazione che rende, di fatto, impossibile soddisfare l’obbligo di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 583/2010 mediante l’indicazione del *fee-cap* previsto dal Provvedimento Banca d’Italia 14 aprile 2005.

**16. Quali sono le modalità di rappresentazione dei risultati passati di OICR che nascono nel corso di un anno civile?**

L’articolo 15 del regolamento (UE) 583/2010 disciplina le modalità di rappresentazione nel KIID dei risultati passati dell’OICVM, stabilendo che le informazioni relative ai predetti risultati devono essere contenute in un apposito diagramma e dettando ulteriori specificazioni circa le caratteristiche del diagramma, il periodo in esso rappresentabile e le avvertenze che devono accompagnarlo.

Ai fini del quesito in oggetto, il citato articolo 15 prevede poi, al paragrafo 4, che per gli OICVM che ancora non dispongono di dati sui risultati di un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato; il paragrafo 3 della medesima disposizione precisa altresì che per gli anni per i quali non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.

Considerato il quadro normativo descritto, le *performance* di OICR di nuova istituzione che nascono nel corso di un anno civile devono essere rappresentate come di seguito illustrato, in via esemplificativa, con riguardo ad un fondo istituito nel mese di marzo 2012.

L’OICR in discorso non può presentare nel KIID informazioni sulle *performance* riferite all’anno 2012; il medesimo OICR deve poi, nel primo aggiornamento del KIID sui risultati ottenuti nel passato (da effettuare 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre 2012), riportare soltanto la dichiarazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 583/2010, sopra richiamata. In occasione del secondo aggiornamento del KIID sui risultati ottenuti nel passato (da effettuare 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre 2013) il medesimo OICR deve indicare nel KIID le *performance* relative all’anno 2013, lasciando in bianco la parte di diagramma riferita all’anno 2012. Ne deriva che, in base all’impostazione comunitaria, l’OICR in



questione non ha la possibilità di indicare in alcun modo le *performance* ottenute nel periodo intercorrente tra il mese di marzo e il mese di dicembre dell'anno 2012.

### **L'aggiornamento del KIID**

**17. In caso di modifiche regolamentari soggette a sospensiva che incidano anche sulle informazioni contenute nel KIID, quando deve essere pubblicata la versione riveduta di quest'ultimo documento?**

In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 583/2010, quando la necessità di pubblicare una versione riveduta del KIID dipenda da modifiche regolamentari soggette a sospensiva ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005, la pubblicazione della versione aggiornata del KIID deve avvenire il giorno precedente l'efficacia delle modifiche alle informazioni in esso contenute.

**18. Quando deve essere pubblicata la versione riveduta del KIID di un OICR di nuova istituzione che non abbia indicato, per tutto il primo esercizio (conformemente alla risposta della domanda n. 14), le commissioni di performance?**

Nella fattispecie in esame, il KIID deve essere aggiornato mediante l'introduzione nella tabella delle spese, redatta in conformità all'Allegato II al regolamento (UE) 583/2010, dell'importo, indicato come valore percentuale, prelevato nel corso del primo esercizio dell'OICR considerato, al termine del primo esercizio stesso. Nel caso in cui la chiusura dell'esercizio coincida con la fine dell'anno civile, l'aggiornamento può essere effettuato in occasione della pubblicazione della versione aggiornata del KIID da effettuarsi al più tardi 35 giorni lavorativi dopo il 31 dicembre di ogni anno.

**19. Quando deve essere pubblicata la versione riveduta del KIID in caso di variazione delle commissioni di performance da parte della SGR?**

In via generale, in base all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 583/2010 che rinvia all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del medesimo provvedimento, le c.dd. spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche (*i.e.* le commissioni di *performance*) devono essere indicate specificando la base di calcolo delle stesse e la relativa periodicità di applicazione; inoltre, la disposizione citata precisa che l'importo delle predette commissioni applicate nel corso dell'ultimo esercizio dell'OICVM deve essere indicato come valore percentuale.

Alla luce delle descritte modalità di rappresentazione delle commissioni di *performance*, là dove una SGR proceda a modificare le medesime (o anche la relativa base di calcolo), sebbene la modificazione in discorso derivi da una decisione della stessa società di gestione, ciò non comporta la pubblicazione di una versione riveduta del KIID secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 583/2010, in quanto il KIID deve obbligatoriamente riportare, per effetto delle norme sopra richiamate, l'importo percentuale annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento prelevato nel corso dell'ultimo esercizio del fondo stesso.

Pertanto, in caso di variazione delle commissioni legate al rendimento (*i.e.* commissioni di *performance*) di un fondo in essere dipendenti da una decisione della SGR, occorre pubblicare la versione riveduta del KIID solo al termine dell'esercizio di riferimento (cfr. domanda n. 18), indicando nell'apposita tabella delle spese (di cui all'Allegato II al regolamento (UE) 583/2010) l'importo effettivamente prelevato dal fondo nell'esercizio considerato, espresso come valore percentuale.